

DIOCESI di MACERATA – TOLENTINO – RECANATI – CINGOLI – TREIA
Curia Vescovile - Ufficio Diocesano Scuola e IRC
Piazza Strambi, 3 – 62100 Macerata
Tel 0733.291114 - Fax 0733.263386 – e-mail : scuola@diocesimacerata.it

Prot n 583-2015/SCL/dpt

Macerata 08 settembre 2015

A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI
Loro Sedi

OGGETTO: INFORMATIVA: Insegnanti titolari di classe/sezione di scuola dell’Infanzia e Primaria con Idoneità all’IRC

Ill.mo Dirigente,

con la presente Le inviamo, in spirito di reciproca e leale collaborazione, un **Promemoria di attenzioni particolari di Sua pertinenza**, perché, in puntuale ossequio al dettato giuridico-normativo vigente, l'IRC sia sempre svolto in maniera efficace e impartito in modo omogeneo sul territorio diocesano.

1. Per gli Insegnanti titolari di classe/sezione, il Dirigente controllerà attentamente che gli stessi siano in possesso della prescritta **IDONEITÀ** rilasciata e confermata dall’Ordinario diocesano del luogo, pena l’impossibilità alla docenza. La semplice disponibilità, riconfermata annualmente, all’IRC da parte di ogni Insegnante è ragione necessaria, ma non sufficiente per l’insegnamento.
2. E’ dovere di questo Ufficio Diocesano verificare, di anno in anno, la validità dell’Idoneità rilasciata a ciascun Insegnante, in coerenza con le condizioni previste dalla normativa concordataria vigente: l’Idoneità, infatti, ha carattere permanente e non perenne. Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, si richiede pertanto l’elenco di tutti gli Insegnanti del proprio Istituto che hanno dato la disponibilità all’IRC.
3. E’ importante informare gli Insegnanti che possono comunque revocare la disponibilità data all’IRC prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Gli Insegnanti che, dopo un’interruzione della docenza RC, vogliono ritornare ad insegnarla, possono farlo solo per le classi iniziali (sezione 3 anni, scuola dell’Infanzia o classe prima e quarta della scuola Primaria), dimostrando di aver dichiarato nuovamente la disponibilità entro il 15 marzo dell’as in corso, di possedere l’Attestato di Idoneità ancora valido e di aver frequentato nel frattempo i Corsi di Formazione-Aggiornamento, organizzati o riconosciuti dalla Diocesi.
4. Ricordiamo inoltre, che Insegnanti provenienti da altre Diocesi per trasferimento o altro, non possono insegnare RC se non sono in possesso dell’Idoneità rilasciata o validata dalla nostra Diocesi; infatti l’Idoneità non è né di carattere regionale o nazionale, né valida per sempre. Il Dirigente dovrà comunicare eventuali nominativi in questione per le opportune iniziative da parte di questo Ufficio.
5. Eventuali ore di RC che nel quadro orario generale dovessero rimanere “scoperte”, dovranno essere al più presto segnalate dal Dirigente a questo Ufficio per l’invio di Docenti specialisti. Non può accadere, infatti, che il Titolare di classe/sezione, per esigenze di servizio o altro, venga impiegato *de facto* come un Docente specialista, ovvero insegnando in classi/sezioni dove non ha titolarità.

6. Si fa presente, inoltre, che la conferma dell'Idoneità, è anche condizionata alla frequenza obbligatoria al Corso di Formazione-Aggiornamento, organizzato o riconosciuto dalla Diocesi. Si chiede di disporre quanto possibile per favorire la dovuta partecipazione degli Insegnanti del proprio Istituto; gli stessi siano debitamente informati su tale diritto-dovere specifico e previsto per gli IdR. Questo Ufficio darà comunicazione ai Dirigenti, con dettagliato e ragionevole anticipo, del programma del Corso e di altre iniziative di formazione-aggiornamento.
7. Secondo il dettato delle Intese attuative dell'IRC, va ribadito che la collocazione oraria dello stesso va "spalmata" su tutto l'arco dell'orario giornaliero di lezione: l'IRC non può essere per principio o per sistema inserito nella prima o ultima ora di lezione, in quanto si creerebbe di fatto una situazione discriminatoria nei confronti degli alunni avvalentisi.
8. La Normativa vigente (cfr. CM 253/13.08.87) non consente in nessun caso che l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'IRC, costituisca criterio per la formazione delle classi; per la stessa logica si raccomanda di evitare eventuali "accorpamenti" di alunni durante l'anno scolastico, per non determinare, anche in questo caso, alcuna forma di discriminazione sulla base delle scelte effettuate; va, quindi, salvaguardata l'unità della classe anche durante lo svolgimento dell'IRC. Va tenuta presente, al riguardo, anche la NM n.11197/13.12.1991 che ha ulteriormente precisato "*...non sembra consentito l'accorpamento a classi parallele anche nel caso in cui il numero di alunni per classi, avvalentisi dell'Insegnamento della Religione Cattolica, sia inferiore a 15*". Vi invitiamo quindi a contattarci nel caso in cui i numeri fossero veramente ridotti: insieme cercheremo di trovare la soluzione più utile per la scuola, in coerenza con la normativa vigente.
9. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'IRC viene esercitata dai genitori o da chi possiede la responsabilità genitoriale all'atto dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta secondo il modulo previsto (Scheda B). La scelta ha valore per l'intero anno scolastico cui si riferisce (infatti non è prevista, infatti, dalla normativa un'opzione diversa dalla precedente durante lo svolgimento dell'anno scolastico), per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio. Va dunque garantita, a partire dall'anno stesso d'iscrizione, la corretta e coerente prassi di non consegnare d'ufficio e contestualmente, per ogni anno scolastico, entrambi i moduli per la scelta di avvalersi o di non avvalersi (eccezion fatta per la scuola dell'Infanzia, dove invece la scelta va effettuata ogni anno: cfr. CM 119/95). È sempre fatto salvo, comunque, il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo, unicamente entro il termine di scadenza fissato per l'iscrizione ed esclusivamente su richiesta dei genitori o da chi possiede la responsabilità genitoriale: qualunque scelta effettuata dopo la scadenza dell'iscrizione è pertanto nulla e perciò stesso in nessun caso accolta.
10. Il modulo integrativo (Scheda C) per la scelta di non avvalersi, comprensivo delle 4 opzioni in esso indicate, dovrà essere compilato dagli interessati. Tale modulo, però, va consegnato (cfr. anche Corte Costituzionale n.13/1991) solo all'avvio dell'anno scolastico (di norma entro trenta giorni dal suo inizio). Spetterà al Collegio Docenti poi deliberare sulle modalità concrete di attuazione delle 4 scelte effettuate dalla "quota" studenti non avvalentisi.(cfr: CCMM 368/85; 130/86; 131/86; 211/86; 302/86; 316/87; 122/91; 110/2007). Il contenuto delle attività alternative non deve risultare discriminante nei confronti degli studenti avvalentisi, pertanto non può riguardare in nessun caso i contenuti formativo-culturali propri delle altre discipline curriculari (cfr: CM 368/85). Quanto alla individuazione dei docenti da impiegare per le attività didattiche alternative e/o per lo studio assistito si ricorda che la C.M. 316/87 tra l'altro così recita: "*Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato,*

*per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della "par condicio".
(...) Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia,
procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con
l'utilizzazione del personale già in servizio".*

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e/o decisioni da intraprendere in comune intesa.

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro.

Per l'Ordinario Diocesano
Sac Piero Tantucci
Prof Paolo Matcovich